

XVI.

TORNATA DEL 31 MAGGIO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Il ministro del Tesoro presenta quattro disegni di legge per approvazione di eccedenze d'impegni relativi al rendiconto consuntivo del 1895-96 ed ai bilanci dei Ministeri delle finanze, delle poste e dei telegrafi e della guerra per l'anno 1896-97 — Il senatore Inghilleri riferisce sul coordinamento del testo del disegno di legge: Ammissione alla magistratura — Si procede alla votazione a scrutinio segreto di tale disegno di legge — Il presidente prega il Senato di volersi riunire domani alle ore 14 in conferenza degli Uffici riuniti per esaminare due progetti di iniziativa parlamentare, uno del senatore Maricelli, l'altro del senatore Griffini e di altri senatori; ed udire una comunicazione della Presidenza — Il presidente del Consiglio presenta i seguenti disegni di legge: Sui monti di pietà; Modificazioni alla legge 12 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Saranno stampati e distribuiti agli Uffici — Si intraprende la discussione del disegno di legge: Modificazioni nei gradi della magistratura e delle cancellerie e segreterie (N. 2) — Il ministro di grazia e giustizia propone che la discussione si apra sul disegno di legge concordato fra l'Ufficio centrale ed il ministro (N. 2-B) — Nella discussione generale parlano i senatori Santamaria-Nicolini, Borgnini, Nunziante, Tajani ed il ministro guardasigilli — Si rinvia il seguito della discussione a domani — Si proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Ammissione alla magistratura, che risulta approvato.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia, giustizia e culti e del Tesoro.

Il senatore, segretario, CHIALLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. I signori senatori Di Marzo e Angelo Rossi chiedono congedo, il primo di giorni cinque per motivi di famiglia, il secondo di un mese per ragioni di salute.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Omaggi.

Lo stesso senatore, segretario, CHIALLA legge il seguente elenco di omaggi:

Il signor conte C. Alberto Gerbaix De Sonnaz fa omaggio al Senato del volume II, parte 2^a, degli *Studi sul Ducato di Savoia, Marchesato in Italia.*

Presentazioni di progetti di legge

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per

« Approvazione di eccedenze d'impegni sopra alcuni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine risultanti dal rendiconto consultivo 1895-96 » e altri tre disegni di legge per « Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle poste e dei telegrafi, e della guerra per l'esercizio 1896-1897 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione di questi progetti di legge, che, per ragioni di competenza, saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

**Coordinamento del disegno di legge:
« Ammissione alla magistratura » (N. 1).**

PRESIDENTE. Prego il relatore di riferire sul coordinamento del progetto di legge: « Ammissione alla magistratura ».

Ha la parola il senatore Inghillieri.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. L'Ufficio centrale, in esecuzione del mandato avuto dal Senato, si è riunito per coordinare il testo del disegno di legge relativo all'ammissione nella magistratura. Devo premettere, prima di dare lettura delle modificazioni, che l'Ufficio centrale è stato nella necessità di fare, qualche modificazione di parola, lasciando però intiero il significato dell'articolo.

Darò lettura degli articoli in cui sono state fatte le modificazioni di alcune parole. All'articolo 1 e 2 nessuna modificazione. Articolo 3, penultimo capoverso, il Senato aveva votato: « la Commissione esaminatrice determina giorno per giorno su quale materia verserà nel giorno la prova, e ciò stabilito formula tre distinti temi per la prova stessa, questi temi sono suggellati e si fa l'estrazione a sorte di quello che deve essere svolto dai concorrenti ».

L'Ufficio centrale ora proporrebbe: « La Commissione esaminatrice, giorno per giorno determina su quale materia verserà nel giorno medesimo la prova, e formula tre distinte tesi per la prova stessa. Le tesi sono suggellate e si fa l'estrazione a sorte di quella che deve essere svolta dai concorrenti ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la nuova redazione proposta dall'Ufficio centrale sul penultimo paragrafo al-

l'art. 3, e che è la seguente: « La Commissione esaminatrice giorno per giorno determina su quale materia verserà nel giorno medesimo la prova, e formula tre distinte tesi per la prova stessa. Le tesi sono suggellate e si fa l'estrazione a sorte di quella che deve essere svolta dai concorrenti ».

Chi approva questa nuova redazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore INGHILLERI, *relatore*. All'art. 6, nel penultimo capoverso, in luogo di dire: « Siano incaricati » si dica: « Sono incaricati »; nell'ultimo capoverso, invece di dire: « abbiano compiuto » si dica: « quando hanno compiuto sei mesi ecc. ».

Questa modificazione si è fatta per concordare i tempi con quelli usati in tutti gli altri articoli.

PRESIDENTE. Allora si dirà: « dei quali sono incaricati, » invece di dire: « siano incaricati ».

Chi approva questa modificazione al penultimo capoverso dell'articolo 6, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi, nell'ultimo paragrafo, invece di dire: « quando abbiano compiuto, » l'Ufficio centrale propone si dica: « quando hanno compiuto ».

Pongo ai voti questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore INGHILLERI, *relatore*. All'articolo 7, là dove dice: « l'uditore che abbia compiuto, ecc. » si dica: « l'uditore che ha compiuto, ecc. ».

PRESIDENTE. All'art. 7, invece di dire: « l'uditore che abbia compiuto » ecc., l'Ufficio centrale propone si dica: « l'uditore che ha compiuto » ecc.

Pongo ai voti questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Nell'art. 8, al secondo capoverso, dove è detto: « la prima parte obbligatoria per ottenere la nomina ad aggiunto giudiziario » si faccia punto; e poi si dica: « Essa consiste » ecc., per non fare un periodo troppo lungo.

Insomma si metta un punto dopo le parole « aggiunto giudiziario ».

PRESIDENTE. All'art. 8, secondo paragrafo, invece di dire: « la prima parte obbligatoria per ottenere la nomina ad aggiunto giudiziario, e consiste » ecc., l'Ufficio centrale propone si faccia punto dopo le parole: « aggiunto giudiziario » e poi si dica: « Essa consiste » ecc.

Pongo ai voti questa modificazione.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Vi è un'altra trasposizione. L'ultimo paragrafo che dice: « le tesi sono formulate e designate » va messo dopo il 5° paragrafo che dice: « la seconda parte è facoltativa »; finito il paragrafo, allora si riattacca coll'ultimo.

PRESIDENTE. Questo è un paragrafo aggiunto. Si propone adunque che, dopo il paragrafo che dice: « la seconda parte è facoltativa » e finisce « a ciascuna delle dette materie » si soggiunga « le tesi sono formulate » se ne faccia un capoverso.

Chi approva queste inversioni è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore INGHILLERI, *relatore*. In questo paragrafo invece di dire: « art. 5 » si dica « art. 3 ».

PRESIDENTE. Chi approva che invece di « art. 5 » si dica: « art. 3 » è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Dopo l'art. 13 si deve trasportare l'art. 16 che diviene articolo 14.

PRESIDENTE. Chi approva questa trasposizione di articoli è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Quindi variano le enumerazioni, e l'art. 15 diventa 16.

In questo articolo si fa una trasposizione; il paragrafo 2 diviene 3, e il 3 diviene 2.

PRESIDENTE. Chi approva questa trasposizione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Nel secondo paragrafo dell'art. 17, che tale resta nella numerazione, invece di dire « o vi esercitarono » si deve dire « o vi esercitavano ».

PRESIDENTE. Chi intende approvare questa modificazione, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Nell'art. 18 invece di dire « che abbiano avuto il grado » si deve dire « che abbiano conseguito il grado ». E più sotto in luogo di dire « contino sei anni di esercizio », si dica « abbiano almeno sei anni di esercizio ».

PRESIDENTE. Chi approva queste due modificazioni è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Nell'art. 18 ove è detto « i funzionari che non abbiano avuto » si dica: « che non abbiano conseguito ».

PRESIDENTE. All'art. 18 dunque invece che « i funzionari che non abbiano avuto » l'Ufficio centrale propone si dica: « che non abbiano conseguito ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore INGHILLERI, *relatore*. All'art. 20 nel primo paragrafo invece di dire « al quale concorso saranno ammessi » si dica « e vi saranno ammessi ».

PRESIDENTE. All'articolo 20 ove è detto: « al quale concorso saranno ammessi » si deve dire invece: « e vi saranno ammessi ».

Chi approva questa modificazione è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. All'articolo 19, ultimo capoverso, dove è detto: « i funzionari dell'ordine giudiziario », bisogna aggiungere: « e gli uscieri ».

PRESIDENTE. All'articolo 19, all'ultimo capoverso, dopo le parole: « i funzionari dell'ordine giudiziario », il guardasigilli propone di aggiungere le parole: « e gli uscieri ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Quando i ministri presentano i disegni di legge, hanno sempre la grande illusione di farli arrivare in porto al più presto possibile. Purtroppo però

il corso che debbono percorrere è lungo. Io ho avuto questa illusione nel presentare questo progetto di legge, tanto che ho proposto, nell'ultimo articolo, che l'applicazione di questa legge non potesse protrarsi oltre il 31 dicembre 1897. Siamo ormai a giugno, e non essendo più possibile sperare che il disegno sia approvato entro l'anno, riesce opportuno sostituire al termine fisso, un termine relativo, come si è fatto per altre leggi e segnatamente per il Codice penale. Laonde, invece di dire: « protrarsi oltre il 31 dicembre 1897 », si potrebbe dire: « oltre tre mesi dalla sua pubblicazione ».

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che alle parole: « protrarsi oltre il 31 dicembre 1897 », si sostituiscono queste: « oltre tre mesi dalla sua pubblicazione ».

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva questo lato coordinamento, è pregato di alzarsi. (*ilarità*).

(Approvato).

Ora, secondo il regolamento, io dovrei far rileggere tutto il progetto di legge.

Voci: Si dia per letto.

PRESIDENTE. Il Senato ha la facoltà di omettere la lettura, quindi, se non vi sono osservazioni, la ometteremo.

¹ (Così resta stabilito).

Art. 1.

Nessuno può essere ammesso a funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero, se non ha ottenuto la nomina di uditore giudiziario, in seguito a concorso per esami, salvo il disposto degli articoli 17 e 18.

Per essere ammesso al concorso, oltre le condizioni generali prescritte nell'articolo 9 della legge sull'ordinamento giudiziario, è necessario:

1. Aver compiuto i ventuno e non ancora i trent'anni di età;

2. Aver conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università italiana.

Su ciascun concorrente devono essere date informazioni dall'autorità giudiziaria del rispettivo distretto, e non sono ammessi al concorso

coloro che per le stesse informazioni non risultino al Ministro della Giustizia di moralità e condotta incensurate.

Art. 2.

Il concorso ordinario per le nomine di uditore giudiziario ha luogo in Roma al principio di ogni semestre per un numero di posti non maggiore di cento.

La Commissione esaminatrice, nominata di volta in volta dal Ministro della Giustizia, è composta di tre magistrati di Corte di cassazione, di un magistrato di Corte d'appello, e di un professore ordinario delle facoltà di giurisprudenza. Vi saranno aggiunti come supplenti un magistrato di cassazione e un magistrato di appello.

Quando il bisogno del servizio lo richieda si possono ordinare concorsi straordinari, da eseguirsi con le stesse norme stabilite per i concorsi ordinari.

Art. 3.

Il concorso per le nomine di uditore giudiziario si esegue mediante esami scritti ed orali.

Gli esami scritti hanno luogo in sei giorni, coll'intervallo almeno di un giorno per ciascuno, e consistono nello svolgimento teorico di una tesi su ciascuna delle materie seguenti:

- a) Diritto romano;
- b) Diritto civile e procedura civile;
- c) Diritto commerciale;
- d) Diritto penale e procedura penale;
- e) Diritto costituzionale e amministrativo;
- f) Diritto ecclesiastico nelle sue attinenze col diritto pubblico e privato del Regno.

La Commissione esaminatrice giorno per giorno determina su quale materia verserà nel giorno medesimo la prova, e formula tre distinti tesi per la prova stessa.

Le tesi sono suggellate e si estrae a sorte quella che deve essere svolta dai concorrenti.

Art. 4.

L'ammissione agli esami orali è deliberata dalla Commissione esaminatrice; e non sarà accordata a coloro che non abbiano riportato la maggioranza dei punti in ciascuna materia degli esami scritti. Gli esami orali sono pubblici,

hanno la durata di un'ora per ciascun concorrente, e si svolgono:

- a) Sul diritto romano;
- b) Sul diritto civile;
- c) Sulla storia del diritto italiano;
- d) Sul diritto internazionale pubblico e privato.

Tanto negli esami scritti che in quelli orali, ciascun Commissario può attribuire, a ciascun concorrente, fino a dieci punti per ciascuna materia.

Art. 5.

I concorrenti che hanno riportato, in ciascuna materia degli esami orali, la maggioranza dei punti e non meno dei sette decimi nell'insieme degli esami scritti ed orali, sono dalla Commissione dichiarati idonei e classificati fra loro, per gli effetti del concorso, secondo il numero totale dei punti riportati, ed in caso di parità di punti, secondo l'anzianità di laurea, ovvero di età.

A coloro che abbiano riportato tutti i punti in tutte le materie degli esami scritti e orali, sopra proposta che per meriti speciali né faccia la Commissione, sarà dal Ministro accordato dalla data della nomina un assegno annuo di lire 1500.

I concorrenti dichiarati idonei sono nominati uditori giudiziari entro i limiti dei posti messi a concorso e nell'ordine della loro classificazione, con decreto del Ministro della Giustizia.

Occupato il numero dei posti messi a concorso, non si possono fare nomine suppletive.

I concorrenti che per due volte non furono dichiarati idonei non sono ammessi ai concorsi successivi.

Art. 6.

Gli uditori sono, con decreto del Ministro della Giustizia, destinati a compiere il tirocinio presso i collegi giudicanti, gli uffici del pubblico ministero e le avvocature erariali.

Presso i collegi assistono alle udienze civili e penali e sono addetti ai giudici per compiere, sotto la direzione di essi, gli studi e i lavori che siano loro affidati. Possono essere chiamati dal Presidente ad assistere alle deliberazioni, in Camera di consiglio, nelle materie civili; e possono pure essere incaricati di riferire,

sotto la direzione del giudice relatore, nelle materie di volontaria giurisdizione.

Negli uffici del pubblico ministero e delle avvocature erariali assistono all'udienza e trattano sotto la direzione del capo e dei suoi sostituti gli affari dei quali sono incaricati.

Quando hanno compiuto sei mesi di tirocinio effettivo possono avere dal Procuratore del Re delegazioni speciali ad esercitare le funzioni del pubblico ministero presso le preture.

Art. 7.

L'uditore che ha compiuto almeno diciotto mesi di tirocinio effettivo, secondo le disposizioni del precedente articolo, può presentarsi agli esami di abilitazione per la nomina ad aggiunto giudiziario.

Art. 8.

Gli esami di abilitazione per la nomina ad aggiunto giudiziario hanno luogo nella capitale del Regno a periodi semestrali innanzi ad una Commissione nominata di volta in volta dal ministro della giustizia, composta di tre magistrati della Corte di Cassazione, di un magistrato della Corte d'appello, di un professore ordinario della Facoltà di giurisprudenza; vi saranno aggiunti come supplenti un magistrato di Cassazione ed un altro di appello.

Gli esami sono scritti ed orali e si dividono in due parti.

La prima parte è obbligatoria per ottenere la nomina ad aggiunto giudiziario. Essa consiste nello svolgimento in forma di sentenza, o di altro atto giudiziario, di quattro tesi sul diritto civile, amministrativo, commerciale e penale, e in una prova orale diretta ad accertare la cognizione del diritto positivo in ciascuna delle materie sulle quali versano le prove scritte.

La seconda parte è facoltativa e consiste nello svolgimento teorico di quattro tesi sul diritto civile comparato col diritto romano, sul diritto commerciale, sul diritto internazionale pubblico e privato, e sulla storia del diritto italiano, e nell'esame orale intorno a ciascuna delle dette materie.

Le tesi saranno formulate e designate nei modi indicati nell'art. 3.

Tanto nella parte obbligatoria dell'esame, quanto nella parte facoltativa, agli esami orali

non sono ammessi coloro che non hanno riportato la maggioranza dei punti in ciascuna delle materie degli esami scritti.

Gli esami orali sono pubblici e hanno la durata di non meno di 40 minuti e di non più di un'ora per ciascun candidato.

Tanto negli esami scritti che negli orali ciascun commissario può attribuire a ciascun aspirante fino a dieci punti per ciascuna materia.

La Commissione dichiarerà abilitati per la nomina ad aggiunto giudiziario coloro che nella parte obbligatoria dell'esame avranno riportato la maggioranza dei punti in ciascuna delle materie degli esami orali e non meno dei sette decimi nell'insieme degli esami scritti ed orali.

Coloro i quali riportano otto decimi dei punti su tutte le materie in entrambe le parti dell'esame, nei limiti indicati nell'articolo 9, sono dichiarati promovibili per merito distinto.

Art. 9.

Nella prima parte dell'elenco degli abilitati, che non potrà comprenderne più di un terzo, saranno classificati per ordine di merito, e in caso di merito uguale per anzianità di laurea, ovvero di età, quelli fra essi che furono dichiarati promovibili per merito distinto ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Nella seconda parte saranno classificati:

1. Gli abilitati per ordine di merito, e in caso di merito eguale per anzianità di laurea o di età, che, superate le prove delle due parti dell'esame, abbiano raggiunto otto decimi del numero massimo dei punti e non siano stati compresi per eccedenza di numero nella prima parte dell'elenco.

2. Gli altri abilitati che nelle due parti dell'esame abbiano raggiunto almeno sette decimi del numero massimo dei voti, o che nella parte obbligatoria dell'esame, vi abbiano riportato la maggioranza di punti di cui nel penultimo capoverso dell'art. 8.

Art. 10.

La Commissione nel graduare gli abilitati in ciascuna parte dell'elenco terrà conto:

a) Dei punti riportati negli esami di cui all'articolo 8;

b) Del quinto dei punti riportati dall'esame di concorso per la nomina di uditore giudiziario;

c) Della classificazione derivante dalle informazioni sul contegno e sul profitto degli uditori durante il tirocinio valutabile sino a dieci punti;

d) Degli altri titoli posseduti dagli aspiranti, come pubblicazioni, cognizione di lingue straniere e simili, valutabili sino a cinque punti.

Art. 11.

Ai concorrenti che hanno vinto il concorso per la nomina ad uditori a termini dell'art. 5 ed agli aspiranti approvati giusta l'articolo 8 saranno rimborsate le spese di soggiorno secondo le norme fissate per gli impiegati in missione e le spese di viaggio da essi sostenute per sottoporsi agli esami.

Art. 12.

L'uditore che nel termine di quattro anni dalla nomina non si è presentato agli esami di abilitazione per la nomina ad aggiunto giudiziario, o che per due volte non è stato approvato, è dispensato dal servizio.

Art. 13.

Tutti gli abilitati vengono nominati aggiunti giudiziari, a misura che vi siano posti disponibili, nell'ordine della loro classificazione: ma anche prima di tale nomina possono essere destinati ad esercitare l'ufficio di vice-pretore, con una indennità di funzioni, non maggiore della metà dello stipendio minimo dei pretori.

Gli aggiunti giudiziari sono assegnati ai tribunali per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re, e possono anche essere destinati alle preture di maggiore importanza come vice-pretori.

Art. 14.

Il Ministro della giustizia, udito il parere del Consiglio locale, e in caso di sua richiesta o di ricorso dell'interessato, udito il parere del Consiglio superiore, potrà ritardare la promozione per un tempo determinato, o revocare

dall'ufficio l'uditore e l'aggiunto giudiziario che siasi reso negligente nell'esercizio delle sue funzioni o abbia tenuto irregolare condotta.

Art. 15.

Gli aggiunti giudiziari che hanno esercitato per un anno le loro funzioni ed hanno compiuto 25 anni di età possono essere nominati pretori secondo l'ordine dell'anzianità risultante dalla classificazione ottenuta nell'esame di abilitazione per la nomina ad aggiunto. Il Ministro della giustizia può, qualora l'esigenze del servizio lo richiedano, incaricare delle funzioni di pretore gli aggiunti giudiziari anche meno anziani, senza pregiudizio dell'anzianità risultante dalla classificazione stabilita nell'elenco.

Art. 16.

Ai posti di giudice di tribunale e di sostituto procuratore del Re si provvede fino ad un terzo delle vacanze annuali nella misura di due posti ogni sei mediante promozioni di pretori provenienti dagli aggiunti giudiziari, che abbiano esercitato le funzioni di aggiunto giudiziario e di pretore per una durata complessiva di almeno tre anni e siano iscritti nella prima parte dell'elenco, secondo l'ordine della loro classificazione.

Alla rimanente parte dei posti di giudice di tribunale e di sostituto procuratore del Re si provvede colla promozione di pretori che abbiano esercitato per cinque anni le loro funzioni e siano stati dichiarati, a norma di legge, meritevoli della promozione.

Ove il Ministro della giustizia reputi che per circostanze o cause sopravvenute dopo il concorso, non debba farsi luogo alla promozione preveduta in questo articolo, potrà, udito l'interessato e il Consiglio competente, con decreto motivato trasferirlo nell'altra parte dell'elenco dei promovibili o sospendere per un tempo determinato la promozione che gli spetterebbe.

Art. 17.

Possono essere ammessi ai gradi della magistratura giudicante, indicati negli articoli 50, 51, 72 e 128 della legge sull'ordinamento giu-

diziario, ed ai gradi corrispondenti del pubblico ministero, gli avvocati esercenti ed i professori ordinari di materie giuridiche in una università o in un istituto governativo d'istruzione superiore, quando, oltre le condizioni di esercizio richieste dai detti articoli, siano stati, a norma di legge, dichiarati meritevoli dell'ammissione.

Essi però non possono essere destinati al tribunale od alla Corte d'appello nella cui giurisdizione avevano, all'atto della nomina o nei cinque anni precedenti, la propria residenza professionale, o vi esercitavano abitualmente la propria professione; nè possono esservi tramutati se non dopo cinque anni dalla loro nomina.

Art. 18.

Possono pure essere ammessi nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero a parità di grado, i funzionari della carriera amministrativa nel Ministero di grazia e giustizia, e gli avvocati dell'Avvocatura erariale, purché abbiano conseguito il grado di aggiunto giudiziario, abbiano almeno sei anni di esercizio effettivo, e due anni di esercizio delle loro funzioni nel grado corrispondente a quello nel quale vengono nominati, e siano stati a norma di legge dichiarati meritevoli dell'ammissione.

Agli attuali funzionari della carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia e delle Avvocature erariali che non abbiano conseguito il grado di aggiunto giudiziario continuano ad essere rispettivamente applicabili, pel loro passaggio nella magistratura le disposizioni dell'art. 38 del regio decreto 10 novembre 1890, n. 7279 e degli articoli 4 della legge 23 novembre 1875, n. 2871 e 10 del regolamento approvato col regio decreto 16 gennaio 1876, n. 2914 sull'ordinamento delle Avvocature erariali.

Art. 19.

I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri non possono essere sindaci, assessori, segretari comunali, membri delle deputazioni provinciali e delle giunte provinciali amministrative.

Non possono essere consiglieri comunali e provinciali i magistrati di Cassazione e di Ap-

pello nel distretto della Corte di Appello dove risiedono; i magistrati di tribunale, i pretori nel territorio della propria giurisdizione; i cancellieri e gli uscieri nel territorio della magistratura a cui appartengono.

I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri non possono occupare impieghi od uffici amministrativi di qualsiasi natura, sì gratuiti che retribuiti, eccettuati gli incarichi temporanei nelle amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, o che abbiano carattere giudiziario nell'interesse dello Stato, nè esercitare la mercatura od ufficio qualsiasi nel commercio od altra qualunque professione.

Art. 20.

In ciascuno dei tre anni successivi all'attuazione della presente legge sarà indetto un concorso speciale per venticinque posti di giudice o di sostituto procuratore del Re, e vi saranno ammessi gli aggiunti giudiziari e i pretori che, a termini della legge 8 giugno 1890, potevano essere ammessi al concorso per merito distinto, e coloro che, avendo già superato l'esame di abilitazione, nel momento in cui il concorso avrà luogo, non avessero ancora conseguito la nomina di aggiunto giudiziario.

Tale concorso avrà luogo secondo le norme che regolano gli esami facoltativi ai termini dell'art. 8.

Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni che occorrono per la esecuzione della presente legge.

Il giorno dell'attuazione della presente legge sarà determinato con decreto reale, ma non potrà protrarsi oltre tre mesi dalla sua pubblicazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Ammissione alla magistratura.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CHIALA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno aperte le urne.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Prego fin d'ora i signori senatori di volersi riunire domani alle ore 14 in conferenza degli Uffici riuniti, anzitutto per esaminare ed ammettere alla lettura due disegni di legge di iniziativa parlamentare, l'uno del senatore Mariotti, e l'altro del senatore Griffini ed altri; poi per udire una comunicazione che la Presidenza avrà l'onore di far loro.

Presentazione di progetti di legge.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sui « Monti di pietà » e un altro per « Modificazioni alla legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni dei gradi nella magistratura e nelle cancellerie e segreterie » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazione dei gradi nella magistratura e nelle cancellerie e segreterie » (N. 2).

Prego il signor ministro di dichiarare se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale o sul proprio.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Siccome è intervenuto accordo completo sul testo, io sono indifferente, come sarà indifferente l'Ufficio centrale, che la discussione si apra sull'uno o sull'altro progetto.

PRESIDENTE. Allora chiarirò io la cosa; davanti al Senato sta una proposta del ministro, poi una proposta cosiddetta dell'Ufficio centrale, finalmente stamattina è stata stampata una terza proposta emendata fra il ministro e l'Ufficio centrale.

Io considerava questa terza proposta come un emendamento.

Ella desidera che la discussione si apra su quest'ultima proposta concordata?

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Sì.

PRESIDENTE. Allora la discussione si apre sulla terza proposta distribuita stamane ai signori senatori e che porta il N. 2-B.

Prego di dar lettura del disegno di legge nel testo concordato fra l'Ufficio centrale ed il Ministero.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato N. 2-B).

PRESIDENTE. Anzitutto avverto il Senato che sono avvenuti vari errori di stampa. All'articolo 2 dove è detto: « vi è un presidente di sezione » si deve dire: « vi è un presidente », e poi deve dirsi: « Gli altri tribunali sono presieduti da un presidente di sezione ».

All'articolo 3 al 1° paragrafo, è anche incorso un errore di stampa: dove è detto: « da vice-procuratori del Re » si deve leggere: « da un vice-procuratore del Re ».

Anche all'art. 5 dove è detto: « sono presiedute da presidenti di sezione » bisogna leggere: « sono presiedute dal presidente di sezione ».

All'art. 9 invece di « preposti alla Corte di cassazione di Firenze, ecc. », si deve dire: « preposti alle Corti di cassazione » ecc.

Dopo ciò, dichiaro aperta la discussione generale, e do facoltà di parlare al senatore Santamaria-Nicolini.

Senatore SANTAMARIA-NICOLINI. Onorevoli colleghi. Questo disegno di legge, quando la prima volta fu sottoposto all'esame dell'Ufficio centrale, incontrò viva ed unanime opposizione, della quale fu conseguenza l'ordine del giorno che vi è stato proposto e che avete approvato.

Ordinato e ridotto in più modeste proporzioni, quale voi lo vedete, trovò e trova solo in me uno non ben persuaso della sua efficacia e correttezza. Ed a vincere questa mia avversione non sono valsi nè gli studi che ho fatto per mutare o modificare le mie convinzioni, nè l'autorità dei miei illustri colleghi dell'Ufficio centrale, nè la reverenza affettuosa che io porto all'illustre guardasigilli.

Forse avrà prevalso in me un poco lo spirito di casta, poichè è inutile il dissimularlo, questo disegno di legge non torna gradito a noi magistrati. Sento pertanto il dovere di dire le ragioni di questo mio dissentire, e credo d'averne il debito e verso di voi e verso quella stessa magistratura, la quale vuol sapere come uno,

che non è ultima parte di essa, si sia condotto nel passato, e quale condotta terrà ora riguardo al grave argomento.

Coteste ragioni, signori colleghi, si rannodano e si comprendono tutte in un solo concetto.

Questo disegno di legge mi pare in perfetto contrasto con quei principî che animano ormai tutte le nostre idee. Noi si vuole risollevarne il lustro della magistratura, rafforzarne la compagine, migliorarne le condizioni, ed aprirne a tali intenti il varco, se non ai grandi, ai buoni ingegni. Ora io domando agli onorevoli colleghi della Commissione, domando a voi se questo disegno di legge sia fatto per attuare quel concetto e per procurarci tutte quelle belle cose di cui dianzi ho discusso, quando in esso, quell'arte dell'antico Tarquinio di recidere il capo agli alti papaveri è spinta fino a tal segno che se non giunge a disgradar l'arte del maestro, pure va fino a costituirne una imitazione non spregievole.

Vengo intanto all'argomento, e sarò brevissimo, onorevoli colleghi, non temete che io voglia annoiarvi. Comincerò dall'ultimo argomento, cioè dall'ultimo bene che noi vogliamo procurarci, vale a dire aprire il varco ai buoni, se non ai grandi ingegni.

Ora, o signori, io ho sentito sempre dire che lo splendore di una carriera, sia per utilità, sia per dignità, non consiste tanto nei minuscoli provvedimenti che fanno migliori le sorti dei gradi che sono giù o nel mezzo, quanto nel numero e nei bagliori dei gradi, che sono all'apice. Più questi sono, più è splendida la posizione loro sia per dignità, sia per utilità, e più splendida sarà reputata la carriera.

Posto questo principio, cominciamo a sfogliare un po' il disegno di legge che ci si presenta. Ponete mente, o signori, agli articoli 2 e 3, i quali con parole più o meno conformi ci dicono: che nei tribunali i quali hanno meno di cinque giudici non vi saranno più un presidente e un procuratore del Re, ma invece un vice-presidente ed un vice-procuratore del Re.

Come vedete, si è reciso così il duplice capo di questi tribunali per sostituirvi un duplice vice-capo.

Chi sono poi questi vice-presidenti e questi vice-procuratori del Re?

Ecco: lo dice il n. 5 dell'articolo 1: « I gradi della magistratura sono . . . 5^o Presidente di sezione di tribunale, vice-procuratori del Re retribuiti collo stipendio di lire 4500 se appartengono alla seconda categoria, e di lire 5000 se appartengono alla prima categoria.

Ed ora, dato questo sguardo fugace al progetto di legge e agli articoli che ci possono riguardare, ricorriamo un po' a quella scienza che non è un'opinione, alla aritmetica.

Io trovo, o signori, che i tribunali con meno di cinque giudici sono nientemeno che 85, sui 162 che noi abbiamo, quindi sono la maggioranza, e di certo più che la metà. E siffatti tribunali hanno oggi un procuratore del Re e un presidente. Ondechè se 85 e 85 fanno 170, rimarranno soppressi 170 funzionari di quelli che oggidì nel primo grado della magistratura collegiale stanno alla testa dei collegi. Ed appunto questi 170 che godono oggidì lo stipendio annuale di lire 5000 ciascuno, saranno a tenore del disegno di legge surrogati da quei presidenti di sezione, e da quei vice-procuratori del Re, divisi in due categorie: L. 4500 se appartengono alla seconda categoria, e 5000 se appartengono alla prima.

Ora io faccio una domanda: sta bene che nel disegno di legge si dica che alcuni di questi ultimi apparterranno alla prima categoria ed altri alla seconda; ma in quali proporzioni? La proporzione di queste categorie nel disegno manca, onde io tenendo per norma quello che d'ordinario trovo scritto, quello che trovo già fatto negli antichi ordinamenti, potrei dire che la proporzione sarà questa: un terzo di prima categoria e due terzi di seconda categoria, vale a dire non meno di 86 saranno di seconda categoria.

Ma non voglio essere sorpreso in errore in scienza che, non è una opinione. Mi avveggo di una inesattezza nei miei calcoli. Convien rifarli. Ed in effetti l'articolo che abbiamo letto pone in una stessa classe questi vice-presidenti che diverranno presidenti effettivi di tribunale ed i vice-presidenti che rimarranno tali nei tribunali che oggi abbiamo, onde è che a quei 170 che, come abbiamo visto, dovranno essere veri presidenti e procuratori del Re negli 85 tribunali, convien aggiungere i vice-presidenti che rimarranno tali e sono 83.

Onde la somma vera e giusta è 253. Ed è su di questa che deve rifarsi quel calcolo in cui dianzi non fui esatto, avendo dimenticato la cifra relativa ai vice-presidenti di tribunale. Ma i risultati saranno gli stessi. Domanderò quindi di nuovo: quale sarà la proporzione tra la prima e la seconda categoria? E ripeterò che guardando a ciò che di ordinario è avvenuto negli ordinamenti nostri la proporzione sarà di un terzo per la prima categoria, di due terzi per la seconda, ondechè di prima categoria saranno soli 84. Ora, 84 dedotti dai 170 che avevano tutti 5000 lire, rimarranno non meno di 86 quelli cui sarà dato lo stipendio di sole 4500 lire; che se poi si volesse andare fino a dire che la proporzione sarà per metà, allora io noto che rimarranno stipendiati a 4500 lire anzi che a 5000, circa 44 funzionari.

Ora, o signori, non mi pare sia questo un modo di spingere la gioventù, o per meglio dire i buoni ingegni ad entrare nella magistratura. Qui abbiamo due mali. Anzitutto il bando che si dà e quegli alti uffici negli 85 tribunali, il quale sottrae un valore morale alle speranze dei giovani propensi a prendere la carriera della magistratura ed insieme a questa sottrazione di valore morale si ha poi una sottrazione di valore economico. E non si deve mettere in non cale la sottrazione del valore morale, poichè noi magistrati, in generale, aspiriamo alle alte cariche, non tanto per conseguire un migliore stato economico, quanto per la maggiore dignità, per il maggiore onore che esse ci conferiscono.

Ma lascio qui i tribunali, e passo alle Corti d'appello. Le quali sono contemplate negli articoli 5 e 6, dove ad un dipresso colle stesse parole si dice che le Corti d'appello, le quali hanno meno di 12 consiglieri, anzichè un procuratore generale ed un primo presidente, avranno un presidente di sezione ed avvocato generale. Queste Corti d'appello così colpite sono 4: quella di Casale, quella di Lucca, quella di Messina e quella di Parma. Quindi si avranno 4 primi presidenti e 4 procuratori generali di meno; E così, andando innanzi troveremo 4 Cassazioni, le quali perderanno i loro primi presidenti e perderanno i loro procuratori generali.

Ora, se voi a quello che ho detto dinanzi per i tribunali, aggiungerete questo cenno or

ora da me fatto per le Corti d'appello, e per quelle di Cassazione, voi vedrete che la carriera del magistrato che la Commissione centrale vuole rendere splendida e degna della missione di lui (e ne sono argomenti il disegno già da noi votato, e quello che discuteremo poi) trova nel presente disegno non lievi ostacoli. Questo concetto dello splendore della carriera poco si accorda coi risultati che ho indicato, sia di valore morale, che di valore materiale.

Ad ogni modo basti ciò quanto al lustro ed allo splendore della carriera del magistrato come magistrato, e passo al lustro dell'ordine giudiziario, al decoro dell'amministrazione della giustizia.

Onorevoli senatori, per me sta, e credo che starà per tutti, che la giustizia deve apparire qual'è nella sua essenza una ed uguale: una nelle sue necessarie varietà: uguale nelle sue naturali disuguaglianze. Ora ciò posto, un ordinamento come il nostro, cioè un ordinamento giudiziario per cui si sale o si scende a vicenda nei gradi secondo l'importanza delle funzioni, ed il valore economico ed anche giuridico delle controversie che si presentano, io ben lo intendo, ma non comprendo una seconda distinzione in questa or dianzi fatta. E per meglio dire: stabiliti i gradi corrispondenti all'importanza delle funzioni e al valore economico, ed anche giuridico delle controversie, a me pare (forse m'inganno) che sia irrazionale, sia inesplicabile una seconda distinzione, la quale è tutta materiale, dedotta dal luogo, dedotta cioè dall'estensione del territorio.

Accennerò ad un esempio: Io ho nel distretto della mia Corte uno dei più minuscoli tribunali, quello di Este. Questo tribunale ha tre mandamenti, eppure nel territorio della sua giurisdizione risiede gente quale ricca di censo e di nobiltà, quale notevole per industrie, e tutta degna di riguardo per modo di vivere, molto largo e molto socievole. E quindi benissimo può accadere che in questo piccolo tribunale sorga una controversia, quale può nascere anche nel tribunale, per esempio, di Venezia. Anzi aggiungerò che è proprio al tribunale di Este, od altro somigliante (che non ben ricordo), nacque ed ebbe a decidersi una controversia gravissima.

Ora vi domando: perchè la giustizia, sia pure nelle parvenze, questa nostra giustizia dovrebbe

avere un'importanza secondo i luoghi, cioè maggiore se una somigliante grave causa si avesse a trattare innanzi al tribunale di Venezia, e non dico minima, ma certo più modesta, ove là si tratti innanzi al tribunale di Este od altro somigliante? Non importa dunque se cotesti tribunali minori hanno un minor numero di cause e di affari in cui occuparsi. A ciò risponde il minor numero dei componenti il collegio, ridotto per lo più (come quello appunto Este) ad un presidente e due giudici. Nè vi fate illudere da certe citazioni di tribunali nei cui territori non si rinvenivano le condizioni di agiatezza e civiltà da me accennate. Ed anzi a tal riguardo io dico che converrebbe per lo meno, usare una maggior giustizia distributiva, e che in ogni caso sarebbe questo un grave argomento sol rispetto alla necessità di correggere le circoscrizioni.

Ma lascio da banda i tribunali, perchè ho promesso di essere brevissimo, e tanto più che non voglio fare proposte, come dirò in seguito: e vengo a considerare sotto questo secondo aspetto le Corti d'appello.

Quanto alle Corti di appello io sento un certo ritegno a presentarvi questo stesso ragionamento, circa l'importanza maggiore o minore della giustizia in ragione dell'estensione del territorio, perchè le Corti d'appello sia per il territorio dove sono, sia per l'importanza delle loro funzioni, non tollerano che si possa discutere di esse come ho discusso dei tribunali. Mi basta avervi accennato quali sono le Corti le quali soffriranno questa *capitis diminutio*. Sono le Corti d'appello, di Casale, di Lucca, di Messina e di Parma; tutte in città e regioni note per essere ricche di commerci, di industrie, di possessi ed anche di civiltà.

Ma quel ragionamento dianzi fatto sentirci proprio un terrore di applicarlo alle Corti di Cassazione, che credo vi repugni il grado altissimo che esse occupano. Per le Corti di Cassazione, è vano parlare di più o meno estesi territori, perchè non ad una provincia non ad una regione, ma ad un complesso di regioni, tutte ricche di civiltà, di possessi, di commerci, di industrie, esse presiedono. E (ponete ben mente) vi presiedono come custodi supreme della santità del diritto, onde mantenere i collegi giudiziari inferiori nei limiti del diritto stesso, e fare che la giurisprudenza

non trascenda in pronunziati che violino le norme della giustizia e della legge.

Ma si dirà: e non si poteva forse mercè una legge ridurre tutti questi collegi in sezioni? Ma, signori, io mi sento dispensato dall'entrare nella discussione di un argomento, il quale è dedotto da ciò che si avrebbe potuto fare, ma non si è fatto. Quando vedo che non si è tentata neppure cotesta trasformazione in sezioni, io dico che quei collegi hanno in loro la presunzione, che tali debbano essere, quali ora sono, o per dir meglio portano insita la presunzione di avere in sè una tale resistenza, da riescire impossibile il mutarli in più modeste forme, e fare che da autonomi divengano aggregati di altre Corti.

Quanto poi all'altro argomento che ho sentito accennare nelle discussioni fatte nel seno della Commissione centrale, quello cioè che alla fine queste Corti, pure procederanno nella loro via senza che vi siano un primo presidente, ed un procuratore generale, io risponderò: Sì è vero che andranno e credete, pure che del pari andrebbero se si facesse di meno anche dei presidenti di sezioni e degli avvocati generali, perchè gli uffizi pubblici hanno un'anima come il corpo umano, la quale li guida e li mena avanti senza bisogno di alcun supremo regolatore. È questo un fenomeno misterioso, la cui sensibile manifestazione noi abbiamo visto migliaia di volte. La questione sta nel sapere come le cose poste in tal modo vadano, e per me sta che vanno male.

Anche quando in certe occasioni passeggiere, improvvisamente, il supremo capo organicamente preposto ad un collegio, lo abbandona, siate sicuri che il collegio stesso ne soffre. È questo un altro fenomeno che parrà misterioso. Il corpo non tarda a divenire malato, malattia che si comunica un pochino anche all'Amministrazione della giustizia. Pensate ora che cosa avverrà quando quel capo, che il vostro organico stesso fa credere debba esservi, mancherà affatto. Questi collegi andranno sì, ma come va un'anima lassa in un corpo mutilato. Questi organismi risentiranno il difetto di uno degli elementi in cui organicamente erano costituiti. E dinanzi al popolo, che aspira a veder fatta eguale e sicura giustizia a tutti, e che nel maggior numero guarda e si affida alle parvenze,

quella di siffatti collegi, apparrà una giustizia per lo meno poco sicura, e non eguale.

E qui, onorevoli colleghi, cesso dell'annoiarvi intorno a queste idee generali.

Mi conviene però avvertire che quanto ai tribunali io aveva fatto una proposta che la Commissione ha creduto di non accettare.

Ne dirò le ragioni, anzi le discuterò.

Io dicevo: Vuolsi per avventura venir meno al concetto che i tribunali che hanno meno di cinque giudici abbiano un consigliere di appello come presidente, un sostituto procuratore generale come procuratore del Re?

Ebbene, ritorniamo all'antico e diciamo che tutti i tribunali, i quali hanno meno di cinque giudici, debbono avere un presidente ed un procuratore del Re. Ciò pertanto dovrebbe venire come conseguenza del primo articolo di questo disegno, dove dovrebbero porsi al n. 5 i vicepresidenti di tribunale, al n. 6 i presidenti ed i procuratori del Re anche di tribunale, ed al n. 7 i consiglieri di Corte d'appello.

Ma allora come si conseguirebbe lo scopo che il presidente ed il procuratore del Re dei tribunali i quali hanno più di cinque giudici, siano pari ad un consigliere di Corte d'appello e ad un sostituto procuratore generale? Lo scopo conseguirebbesi convertendo in legge quella norma, la quale è stata per tanto tempo nei nostri usi: vale a dire si direbbe nella legge che quei tribunali che hanno più di cinque giudici saranno presieduti da un consigliere di Corte d'appello, ed avranno come procuratore del Re un sostituto procuratore generale. Così non vedremo un presidente di sezione messo organicamente alla testa di un collegio ed eviteremo la creazione di tante denominazioni per lo meno antipatiche.

Mi si è detto che a far così vi sono diverse ragioni. In verità di alcune mi si è fatto qualche cenno senza molta fede, ed io non credendole fondate, neppure le discuto d'innanzi a voi. L'unica di siffatte ragioni, la quale merita d'esser discussa è questa. Ma vedete (dicesi), con questo disegno il Governo si serba grandi e utili facoltà perchè essendosi compresi in una sola classe, sotto il nome di presidenti di sezione quelli che debbono presiedere come quelli che rimangono alle sezioni dei maggiori collegi: tra tutti questi il Governo potrà scegliere i più degni di presiedere un collegio; e quando poi vedrà che uno

di costoro messo a capo di un tribunale non corrisponde alle speranze che aveva fatte concepire, lo potrà collocare o ricollocare nel posto di vicepresidente di una sezione dei maggiori collegi. L'argomento è di quelli che provano troppo. Io posso assicurare (e l'onorevole ministro non mi farà trovar mendace) che quando un giudice va a divenire vicepresidente di tribunale, ha già passato molti e molti anni nel suo ufficio, e già si sa di lui se è degno d'essere vicepresidente, e già si può dire se sarà degno d'essere presidente, e fin se sarà degno d'essere consigliere di Corte d'appello. Quindi per me l'argomento che si adduce non ha valore. Il ministro, a cui debbo in questo momento un atto di riverenza e di lode, appunto perchè in questa faccenda delle promozioni a vice-presidenti mette assidua e scrupolosa cura, e quindi vuol ben sapere dei fatti di quei signori i quali chiedono tal promozione, potrà farmi fede che quante volte è stato nominato vicepresidente chi non era degno, ciò è avvenuto non perchè non si sapessero le condizioni del magistrato promosso, ma si invece perchè così si è voluto, onde poi è sopraggiunto il pentimento, e si è dovuto promuoverlo a consigliere di Corte d'appello.

Signori, la Commissione è stata restia ad approvare questa mia proposta, come ho già detto; ma essa è stata restia anche sotto altro aspetto verso di me.

Il ministro aveva detto così al n. 5 dell'articolo 2°:

« 5° Reggenti presidenti di tribunale, vice-presidenti di tribunale, reggenti procuratori del Re, ecc. ».

Questa espressione « reggenti » della proposta ministeriale designava evidentemente e con molta efficacia l'incarico che intendeva essa di dare a questi signori, organicamente destinati ad essere veripresidenti, veri procuratori del Re.

Invece la Commissione, o signori, ha osservato, ma come reggenti presidenti, se questi possono anche rimanere vice-presidenti di tribunale?

Però io feci e faccio osservare ai miei colleghi carissimi, che coll'espressione da essi sostituita: *presidenti di sezione*: sono incorsi nel medesimo fallo che rimproveravano al ministro benchè nel senso inverso.

Non vollero essi chiamarli reggenti-presi-

denti, perchè quelli eran destinati ad essere anche vice-presidenti di tribunale; invece li chiamano: presidenti di sezione: quando appunto questi sono nel maggior numero destinati ad essere presidenti di tribunale! Onde io proponeva che invece si fosse detto « vice-presidenti »; e per tre ragioni. Anzitutto perchè la parola vice-presidente è quella che più rettamente indica colui che deve fare le veci nella presidenza, e nel doppio senso, sia cioè perchè vero vice-presidente di tribunali maggiori, sia perchè presidente di un tribunale inferiore. In secondo luogo perchè, nel linguaggio giuridico nostro già è acquisita la denominazione « vice-presidente ». Da ultimo perchè avete, egregi colleghi della Commissione, cercato tanto un altro nome per evitar quello di vice-procuratore del Re e non l'avete trovato; era quindi giusto, era corretto che aveste serbato lo stesso nome a colui che voi volete chiamare presidente di sezione.

Signori, io non faccio proposte, e non ne posso fare, perchè sono un povero solitario, e per di più solitario vinto, ed i vinti non hanno più il coraggio alla pugna, perdono l'energia del perseverare. E dell'uno e dell'altra avrei bisogno per combattere contro tutti i membri della Commissione, e contro l'illustre guardasigilli. Quindi io mi arretro, benchè voi possiate accusarmi di viltà. Evvi però un'altra ragione di questo mio modo in ciò che io mi sento in una certa posizione delicata, rispetto a questo argomento.

Io ho voluto soltanto esporre le mie ragioni, sia perchè anche il Senato sappia che io sono stato oppugnatore di questo disegno di legge, sia perchè (e già l'ho dianzi detto) sappia la magistratura che un magistrato militante quale sono io, capo di una delle più importanti Corti d'appello, non si è peritato di esprimere le sue idee intorno ad un argomento sì importante per essa, come gli venivano dettate dalla coscienza.

Senatore BORGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BORGNI. Io non posso a meno di dichiarare al Senato, che è con una certa riluttanza che ho chiesta la parola in questa discussione, ed esporrò francamente la ragione di questa riluttanza mia. Io sono un vecchio magistrato, e sono un vecchio magistrato che

appartiene ad un corpo giudiziario, il quale è compreso nelle riforme che si propongono con questo disegno di legge. Era ed è spiegabile quindi che io senta ripugnanza a parlare di cosa la quale potrebbe parere che personalmente m'interessa. Però ho considerato con me, che se io sono magistrato, ho pure l'onore di appartenere a quest'altissimo Consesso, che essendo magistrato da quaranta anni, non ho più ragione a pretendere di appartenervi d'avvantaggio e di provarne giustificato rammarico, e che per essere indivisibili le due qualità ed i due uffici di senatore e di magistrato si poteva a buon diritto non perdonarmi se io in questa discussione, come uno dei veterani della magistratura avessi taciuto, tenendomi estraneo a cose che riguardano i suoi più vitali interessi.

Fatta questa dichiarazione personale, passerò oltre.

L'onorevole senatore e carissimo amico mio Santamaria-Nicolini, ha già discusso su questo disegno di legge, ma sotto un aspetto affatto diverso da quello sotto cui io intendo di occuparmene. Egli è entrato con grande chiarezza e con incontrastata competenza nelle viscere del disegno di legge, ed ha fatto notare gl'inconvenienti, che potrebbero derivare dalla sua approvazione. Io batterò una via affatto diversa, quantunque non possa a meno di consentire in tutto ciò che egli ha detto.

Io appartenevo al quarto Ufficio allorchè si esaminarono i tre disegni di legge ora in discussione nel Senato. Sul primo di essi ebbe luogo una lunga ed animata discussione, e il punto su cui si era soffermata specialmente la sua attenzione fu precisamente quello della opportunità ed utilità di quei due esami proposti dall'onor. ministro di grazia e giustizia, aumentati a tre dall'Ufficio centrale, e dati nel modo che fu approvato. Ma oramai trattasi di un fatto compiuto, ed io non posso e non voglio rinvenire su di esso.

Quando poi si discussero gli altri due disegni di legge, quello che esaminiamo oggi e l'altro che esamineremo fra qualche giorno, allora il disaccordo fu più profondo; ma non fu un disaccordo tra i membri dell'Ufficio, bensì un completo disaccordo tra i concetti dell'Ufficio e quelli dei due progetti di legge, per cui non si volle neanche passare alla discussione, ed i

componenti del detto Ufficio, si limitarono a proporre e ad adottare un ordine del giorno nel quale si esprimeva un voto al Governo, perchè se intendeva attuare le disposizioni racchiuse in quei due progetti di legge, volesse, se lo credeva opportuno studiare e presentare prima un progetto di circoscrizione giudiziaria.

E l'Ufficio aveva ragione, perchè uno di questi progetti mira a predisporre in fatto quella soppressione e trasformazione di uffici giudiziari, che il Governo vorrebbe intanto dispensarsi dal proporre affrontando una discussione gravissima quale è la questione di una nuova circoscrizione giudiziaria.

Fatto sta che il IV Ufficio si è sciolto in questo modo.

Ho inteso parlare di discussioni avvenute negli altri Uffici, e che in parecchi era venuta a galla la stessa proposta di fare un voto al Governo per la presentazione di una legge per una nuova circoscrizione.

Però io non ho fatto parte di questi Uffici, e non voglio appoggiarmi sulle affermazioni che mi vennero fatte.

Però è cosa costante che mentre si credeva che questi progetti non sarebbero venuti in discussione, o almeno si credeva che avrebbero avuto dei grossi ostacoli, fatto sta ed è che la Commissione centrale ha riferito su tutti, e tutti li ha raccomandati per l'approvazione.

Ebbene, sia pure; è chiaro che i commissari erano perfettamente liberi dell'opera loro e potevano far quello che hanno fatto: Però io per conto mio, studiando bene questi progetti non posso nascondere al Senato, come magistrato, che io ne sono profondamente preoccupato, ed il perchè lo dirò francamente.

I progetti di legge presentati dal Guardasigilli sono tre distinti, e nel concetto suo credo che dovrebbero essere considerati tanto distinti che oggi se ne è già approvato uno definitivamente.

Ora secondo il mio modo di vedere invece questi tre progetti non sono distinti, ma sono nè più nè meno di altrettanti brani di una legge che dovrebbe essere unica per l'affinità che hanno fra di loro le relative disposizioni. Per chi ha un poco di dimestichezza nella materia leggendo un articolo di uno di questi disegni, comprende che esso deve essere in relazione intima con uno, due o tre articoli degli

altri progetti e con altri di altre leggi tuttora vigenti.

È cosa molto importante in occasione di questa discussione di tenere ben conto di questo fatto; non mi permetto di far torto alla sagacia del Senato nel credere che ciò si sia potuto non rilevare, ma però l'importanza di questa discussione è tanta, che ho creduto di esporre qual è l'avviso mio sull'indole e sulla intima affinità dei tre progetti.

Non creda il Senato che si tratti di parziali modificazioni all'argomento giudiziario; no. Votando questi progetti di legge il Senato vota un intero organamento giudiziario e vota un intero organamento perchè i tre progetti di legge toccano tutte le basi prime, le basi fondamentali di un ordinamento giudiziario. E non solamente toccano a tutte le basi di un ordinamento giudiziario, ma dirò di più; dirò che in questi tre progetti di legge sono risolti o si son voluti risolvere tutti i più grandi problemi su cui si fonda un ordinamento generale del paese in fatto d'amministrazione della giustizia.

Tant'è vero che si tratta dell'ammissione dei giovani alla magistratura; si tratta della composizione ed attribuzioni del pubblico ministero; si tratta della indipendenza della magistratura, si tratta delle garanzie, e del modo con cui si debbono dare queste garanzie; si tratta dei gradi; si tratta della composizione, come diceva l'onor. Santamaria, dei tribunali fra di loro, per cui ve ne saranno dei maggiori e dei minori, ve ne saranno che sono in una certa condizione, ed altri che saranno in altre diverse, sebbene l'ufficio di questi tribunali e di queste Corti sia perfettamente eguale in rapporto ai cittadini.

Ma quando si tratta di una materia così importante come è quella dell'ordinamento giudiziario il quale non è vero - se mai alcuno volesse farlo credere - non è vero che riguardi gli interessi dei magistrati, conviene procedere molto cauti.

Gl'interessi dei magistrati li riguarda, ma un buon ordinamento giudiziario riguarda l'intero paese; riguarda le nostre istituzioni, riguarda la tutela della nostra proprietà, riguarda le garanzie dei nostri più sacri diritti, riguarda alla fine dei conti l'esistenza dello Stato.

Ora io dico: che quando si mira a mutare

radicalmente un ordinamento giudiziario, quando si tratta di provvedere a interessi così alti di una nazione, non è a ritenersi che sia una via abbastanza rassicurante quella di procedere per mezzo di speciali progetti apparentemente slegati fra di loro, e di piccoli progetti i quali può essere supposto che non sieno nè più nè meno che piccole o minuscole modificazioni all'ordinamento giudiziario esistente.

Non lo creda però il Senato; se si votano questi progetti ed il Senato nella sua alta sapienza vorrà votarli, alla sapienza del Senato io m'inchinerò, come m'inchino fino da ora, se il Senato vota questi progetti di legge, ma sappia che egli vota un intero ordinamento giudiziario.

E se fosse vero, come lo è, che noi votassimo un intero ordinamento giudiziario, pare cosa da non mettersi in dubbio che sarebbe partito molto migliore di procedere con molte e molte cautele.

Egli è infatti impossibile di procedere allo esame di un ordinamento intero giudiziario, senza conoscere le varie parti di questo ordinamento, senza conoscere quale correlazione vi è tra una parte e l'altra dell'ordinamento stesso.

Tanto è vero poi che io espongo le cose come sono, che in un articolo della legge l'onorevole ministro guardasigilli non chiede, nè più nè meno, che di essere poi autorizzato a coordinare questi vari progetti colle leggi esistenti.

Ora questo è un fatto: noi oggi abbiamo l'ordinamento del 1865 ed è l'ordinamento fondamentale. Dal 1865 al 1890, si è fatto una quantità enorme di innovazioni, che quanti sanno delle cose della giustizia non se ne lodano, e non se ne rallegrano certamente; ma però ci è sempre rimasta la legge del 1865 la quale sarà uno scheletro, ma esiste tuttavia sebbene scheletro.

Oggi con questi tre progetti si fa ancora che quello scheletro di legge del 1865 diventi assolutamente un'ombra e sarà cosa indispensabile che i progetti medesimi vengano coordinati nel miglior modo possibile con tutte le altre disposizioni della legge o leggi ora vigenti sulla magistratura onde non avvenga che altrimenti non si sapesse in ogni evenienza a quale legge fare capo, ma ciò concorre a dimostrare una volta meglio che con quei tre

progetti si mira a costituire un vero e completo ordinamento giudiziario.

Ora, a mio avviso, io vi dirò quale sarebbe l'effetto di questa legge se dovesse domani andare in vigore.

L'effetto di questa legge per me sarebbe che la magistratura non saprebbe più a qual legge rivolgersi in caso di contestazioni e di dubbi, essendo in così delicata materia impossibile un coordinamento compiuto ed armonico, onde è che avvenendo contestazioni, si moltiplicherebbero le interpretazioni e le risoluzioni, necessariamente demandate al potere esecutivo.

Ora se vi è un corpo il quale abbisogni di leggi chiare, precise, matematiche, le quali ne assicurino e regolino l'esistenza, questo è precisamente la magistratura.

La magistratura deve sapere perchè vive, come vive, sapere come si provvede alla sua esistenza; ma quando vi saranno tanti progetti nuovi coordinati con i progetti vecchi, la magistratura non saprà mai in quale stato sia essa e quali siano le norme sicure in cui deve cercare il suo indirizzo.

Io vado più in là ancora, e l'onor. guardasigilli me lo perdoni, perchè egli sa quanta è la stima profonda che da anni ed anni io professo a lui, e per il suo ingegno, e per la grande e profonda attitudine sua in tutto ciò che si attiene alla cosa giudiziaria: per cui l'onorevole guardasigilli non può e non deve dubitare che in me prevalga un sentimento, un desiderio di opposizione ai progetti suoi.

Tutt'altro. Io sono intimamente convinto che votando questo progetto non si fa il bene della magistratura, perchè di questi progetti essa non sa darsi una ragione chiara, non ne vede la opportunità a vantaggio suo, non comprende la urgenza di provvedimenti gravi, che tutta ne intaccano la sua interna organizzazione.

Ma altri e non buoni, saranno ancora da un'altra parte gli effetti di questi progetti di legge.

Gli effetti saranno indubitatamente questi, ed io lo dico perchè faccio parte da quarant'anni della magistratura e so come nella magistratura le cose si passano.

La magistratura, o signori senatori, come voi sapete, è un corpo che ha bisogno di tranquillità, ha bisogno di quiete, ha bisogno di non essere frastornato da dubbi, e tanto meno da sospetti, sulle sue sorti.

Meno si lavora attorno alla magistratura che è un corpo eminentemente conservatore, e più la magistratura si consolida; più si muta nelle cose della magistratura, e più la magistratura ne soffre, e meno essa risponderà all'alto suo ufficio.

Poniamo il caso - ed io voglio ammettere che sarà, perchè così vorrà la vostra sapienza - poniamo il caso che domani vada in vigore questo progetto di legge di cui oggi discutiamo, quale è la conseguenza che ne verrà?

Io lo sento, lo prevedo e lo dico: un profondo turbamento in tutti gli ordini della magistratura, perchè il magistrato non saprà quale sarà la sorte sua. Questa legge dà poteri straordinari al Governo nel rimaneggiamento del personale, e sono poteri inevitabili se devono tradursi in atto i concetti e le disposizioni della medesima: ma se il Governo non si deve disinteressare delle cose della magistratura, è un male ed un pericolo che il Governo abbia la facoltà d'ingerirsi in modo eccezionale delle cose della magistratura stessa.

Io ricordo quali funeste impressioni e quanto disgusto producono nella magistratura certi provvedimenti del potere politico! Saranno provvedimenti ottimi, saranno consigliati da ragioni di un ordine superiore, ma siccome queste ragioni non si conoscono, danno sempre adito a dubbi, a supposizioni ed a sospetti e intanto questi provvedimenti portano lo scoramento ed il turbamento nell'ordine giudiziario.

La magistratura, mi piace ripeterlo anche una volta, non funzionerà mai bene e non saprà corrispondere, come si desidera, all'alto e difficile suo ufficio, fino a tanto che non le si darà una esistenza stabile e sicura, e finchè non avrà una posizione certa, non dipendente dalle troppo frequenti oscillazioni parlamentari e politiche. Di leggi per essa in un trentennio se ne sono fatte innumerevoli e i benefizi furono minimi. Se sarà veramente necessario di darle un altro assetto dateglielo, ma che sia l'ultimo, definitivo e non provvisorio. Senza di ciò non farete che aggravarne i malanni. Questo è ciò che io volevo dire al Senato. Io non faccio proposte, perchè non vorrei si supponesse mai, che le faccia per il rinvio di queste leggi: si discutano pure, col mio augurio sincero che quanti hanno fede in esse, possano avere ragione, e si raggiunga il bene che essi si ripromettono. Ho

solamente voluto che si sapesse che votando questo progetto di legge, si vota un completo ordinamento nuovo e che le conseguenze che ne deriveranno saranno, a mio avviso, o potranno essere quelle che io ho avuto l'onore di rappresentare al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor Senatore Nunziante.

Senatore NUNZIANTE. Chiedo venia al Senato se oggi l'annoio con poche parole che sono per me doverose. Si tratta di sapere se queste modificazioni nei gradi della magistratura siano imposte da necessità di pubblico servizio.

Incomincio dalle modificazioni riguardanti la direzione dei tribunali dei piccoli centri ove si vorrebbero sostituire ai capi i vicecapi, cioè presidenti di sezione o vicepresidenti.

Io credo per esperienza che nella scelta di questi vicecapi i criteri ordinari saranno i seguenti, cioè che quelli di prima categoria saranno destinati a fungere da vicepresidenti nei tribunali importanti, e quelli di seconda categoria nei tribunali secondari. Ora io osservo: è prudente di affidare a questi magistrati che per lo più saranno di prima nomina la direzione di tribunali anche di poca importanza?

E questa diminuzione di grado dei capi dei piccoli tribunali io credo che riuscirebbe di danno a questi collegi, i quali col presente progetto rimangono in vita con tutti gl'inconvenienti deplorati per la sperequazione del lavoro.

E passo a parlare del viceprocuratore del Re, novello ufficio che si vorrebbe istallare, ufficio che manca nell'attuale ordinamento.

Trovo che sia utile che questo nuovo funzionario sia aggiunto nei tribunali di maggiore importanza dove l'opera sua è necessaria a coadiuvare il capo; ma dubito che l'opera sua riesca utile nei tribunali inferiori, perchè per gli stessi criteri ordinari nella scelta, vi si manderanno funzionari di seconda categoria, cioè di nuova nomina. Ora io dubito che l'affidare la direzione delle Regie procure, per quanto di second'ordine, a funzionari i quali sono di prima nomina, e che non presentino le convenienti garanzie, non sia cosa buona e vantaggiosa.

Senatore TAIANI. Domando la parola.

Senatore NUNZIANTE. A me pare che siano di assai problematica utilità i presenti espedienti,

e che anzi essi saranno per riuscire dannosi in quanto i tribunali dei piccoli centri rimanendo in piedi con gl'inconvenienti dell'anemia del lavoro si abbasseranno dippiù di livello coll'affidarsi la loro direzione a vicecapi di prima nomina e con stipendi minori che non presentino sicure guarentigie dell'opera loro.

Come già dissi trovo solamente l'utilità della istituzione nuova del viceprocuratore del Re; ma ripeto che giovi nei tribunali di maggiore importanza, come sussidio al capo del pubblico ministero; e l'altra cosa utile è pur quella di destinare nei tribunali di maggiore importanza un vicepresidente alla direzione dell'ufficio di istruzione dei processi penali.

Queste due cose, io credo che siano solamente reclamate dalla necessità del servizio; e potevano essere oggetto di speciale progetto di legge; il dippiù consiste in provvedimenti di ordine finanziario, che senza rimediare ai vizi del vigente ordinamento, producono il danno certo dell'abbassamento di livello della magistratura che tutti dicono voler sollevare; e passo alle Corti d'appello.

Non trovo spiegata nella relazione ministeriale, nè in quella dell'Ufficio centrale, la ragione vera per cui si vorrebbe la diminuzione del grado e dello stipendio dei capi di alcune Corti di appello e debbo supporre, che la ragione possa esser questa: che nelle Corti di minore importanza, si lavora meno, onde il minor grado ed il minore stipendio in proporzione delle meno importanti funzioni e del minor lavoro.

Io non trovo punto giustificata quest'altra diminuzione di capo.

Fintanto che le Corti minori rimangono in vita, i loro capi non debbono perdere del loro lustro e prestigio. È giusto riparare alla sperequazione di lavoro tra le Corti, ma il rimedio opportuno sta solo nella riforma della circoscrizione giudiziaria, perchè noi avremmo allora le Corti meglio distribuite per territorio e lavoro, e con personale ridotto in modo che ne sarà avvantaggiato l'ordine giudiziario stesso, mentre col mutamento delle circoscrizioni il risparmio che si avrà con la soppressione dei collegi giudiziari servirà a migliorare le condizioni dei funzionari superstiti.

Questo vantaggio io non trovo nel progetto di legge. Non ci sono necessità di servizio che

reclamano questi mutamenti e la conseguenza che essi produrranno sarà l'abbassamento e l'avvilimento, giacchè non vi sarà più la possibilità che gl' inferiori possano salire ai gradini superiori trovando la via chiusa, e molti bravi consiglieri di Cassazione avranno tarpata la carriera.

Vengo ora all'altro argomento importantissimo delle Corti di cassazione.

Io credo che nessuno abbia dimenticato quel che è avvenuto in passato per tale istituto, e come quando fu proposto il progetto della Cassazione unica penale si dovette scartare il concetto della unificazione del magistrato civile perchè era connesso coll'altra grave questione della terza istanza e non si sapeva quale dei due sistemi preferire.

La questione fu messa da parte come questione paurosa e ricordo pure come pochi anni addietro, quando si vagheggiava dal ministro Bonacci, per la seconda volta, la unificazione della Cassazione civile, fu messa da parte pei clamori sorti nelle curie delle Cassazioni regionali.

Ora io osservo: Se questi sono i precedenti, questa la storia, se la questione è stata riserbata, come può l'Ufficio centrale, con un solo tratto di penna, risolverla come fa in questo passo della relazione: « imprimere il carattere reale alle attuali Corti di cassazione che non hanno più che la parvenza di Corti supreme, ma che sono vere sezioni della Corte suprema ».

Così si dà per risolta la questione, che fu riserbata e che non è stata direttamente posta ed affrontata col presente progetto di legge.

Conchiudo ripetendo che il presente progetto non provvede a risolvere bisogni e necessità di pubblico servizio, condizioni che debbono concorrere tutte le volte che si vogliono toccare gli organici giudiziari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Tajani.

Senatore TAJANI. Le poche osservazioni che sottoporro al Senato sono provocate dal discorso dell'onorevole Santamaria. Egli, con ragioni più o meno buone, si fece a criticare quella parte del progetto, nella quale i tribunali del Regno vengono divisi in due categorie, una altissima e una bassa, depreziata.

L'onorevole Santamaria aggiunse che egli si asteneva dal fare una proposta, ma dalla into-

nazione e dallo assieme dei suoi argomenti ciascuno di noi non dubiterà che se egli l'avesse fatta sarebbe stata questa: lasciate le cose come sono. No, onorevole Santamaria, ella, vecchio magistrato, non deve dimenticare la spaventosa sperequazione di lavoro che esiste nei tribunali del nostro paese. Noi abbiamo giudici dello stesso grado, che hanno la stessa giurisdizione, la stessa competenza; eppure taluni di questi giudicano sopra quaranta o cinquanta affari l'anno, ed altri arrivano alla cifra di cinquemila.

La conseguenza veramente razionale alla quale io mi aspettavo che venisse il collega Santamaria era questa: Abbiamo una volta il coraggio necessario, facciamo la riforma della circoscrizione giudiziaria, e, come disse l'onorevole senatore Borgnini, aboliamo questi tribunali, anzichè discreditarli di più e di più depreziarli. Era questa la conseguenza logica alla quale avrebbe dovuto venire il senatore Santamaria-Nicolini. E da questo punto di vista mi permetta il guardasigilli che io gli dica chiaramente, che io vidi con sommo rammarico la dubbia accettazione fatta da lui dell'ordine del giorno della Commissione, col quale si invita il Governo a pensare seriamente alla regolarizzazione definitiva delle circoscrizioni e delle giurisdizioni. Io vidi con sommo rammarico che egli accettò quell'ordine del giorno quasi per pura cortesia, circondando l'accettazione di molte riserve e di molte reticenze.

No, onorevole guardasigilli, io prendo l'occasione dal discorso dell'onorevole Santamaria e dalle mancate conseguenze che egli non ha voluto trarre dalle sue considerazioni, per dirle, che il solo rimaneggiamento delle circoscrizioni territoriali giudiziarie, è il rimedio vero per il sollevamento morale e materiale della magistratura.

Senza di questo, tutti i progettini che noi abbiamo innanzi, tutte le quisquiglie, che noi abbiamo approvato per non aver niente di meglio sotto gli occhi, non approderanno a nulla.

Signori, in Italia abbiamo centottanta tribunali ed oltre a millecinquecento preture! Quando dieci anni or sono si lavorava intorno ad un progetto organico completo colla proposta di abolizione di cento tribunali e di molte Corti d'appello, io ricordo, ed è bene che lo dica, che il ministro guardasigilli di Francia signor

Le Royer, che credo sia morto presidente del Senato, ebbe a scrivere che egli vedeva con somma soddisfazione che l'Italia incominciava a correggere gli errori che aveva copiato dalla Francia.

Onorevole guardasigilli, noi studiando questi progetti suoi, ci siamo investiti della sua buona volontà di far cosa utile alla magistratura, e molte cose abbiamo votato.

Ma non dimentichiamo che nella reclutazione dei magistrati lo Stato non fa altro che aggiungere a sè, o almeno dovrebbe fare così, i più alti intelletti.

Ora l'aggiungere a sè gli alti intelletti importa il pagamento di un alto prezzo, imperocché tutto in questo mondo va soggetto alle leggi del mercato e se noi andiamo sul campo intellettuale e vogliamo acquistare per conto dello Stato gl'intelletti più elevati del paese, bisogna che noi offriamo il prezzo corrispondente. Se questo prezzo non è tale, o non troveremo la merce o avremo merce avariata.

L'onor. guardasigilli sa meglio di me, che l'articolo del bilancio, che fissa la somma per le retribuzioni dei magistrati — e credo sia l'articolo 23 — mi pare porti ventiquattro o più milioni. Ventiquattro o più milioni danno l'aliquota per ogni abitante di 70 a 80 centesimi e l'onor. guardasigilli m'insegna che quest'aliquota per il pagamento del personale giudiziario è superiore, credo, all'aliquota di molti Stati d'Europa, inferiore a nessuno. Dunque non è vero che lo Stato non paga la magistratura, dunque si sfati la obbiezione, che si ripete a coro, che il bilancio dello Stato non può sopportare un onere maggiore per questo pubblico servizio. No, lo Stato già paga e il disesto deriva dal che queste somme sono male distribuite e troppo frazionate.

Ora se noi dobbiamo pensare alla migliore distribuzione di questo servizio, ne viene come necessità logica, suprema, l'abolizione di molti enti giudiziari, per i quali noi dovremmo vedere una volta attuato quel detto antico che noi non avremo il risollevarlo degli ordini giudiziari, se non vedremo una magistratura ridotta a metà e pagata il doppio. (*Benissimo*). Ma, vi ha di più, onor. guardasigilli, la modificazione alle circoscrizioni territoriali giudiziarie, non va soltanto guardata dal punto di vista finanziario. Vi ha un punto di vista più alto ancora, dal quale la

reclamata diminuzione di enti giudiziari appare urgente per la stessa dignità della magistratura e per lo stesso necessario suo risollevarlo al livello al quale dobbiamo portarla.

Un tribunale di ultimo ordine, già divenuto più basso nella pubblica considerazione con la riduzione di grado di chi lo presiede e di chi dirige il pubblico ministero, non ha da disbrigare che trenta o quaranta affari all'anno: di tal che ognuno di quei magistrati non dovrà redigere, che tre o quattro sentenze all'anno.

Ora, siccome io ho fede ben mediocre nella coltura, che i giovani magistrati portano nel corpo, acquisita nelle università e mostrata negli esami, credo piuttosto che all'alta magistratura il giudice vi arrivi degno, quando la pratica continuata l'avrà costretto a studiare di continuo e a migliorare se stesso. Perchè il magistrato si elevi intellettualmente non basta avere imparato teoriche astratte nelle scuole, bisogna che tutti giorni, applicando le teoriche ai fatti svariati, che sono portati alla sua conoscenza, sia costretto a studio serio e diuturno.

Ora, gli attuali magistrati, perduti nei piccoli paesi di montagna, non hanno occasione di studiare, perchè non hanno affari da decidere e sentenze da redigere.

Volendo, non potrebbero neanche studiare, perchè non vi son biblioteche, non hanno mezzi di migliorare la loro coltura, perchè mancano fin gli avvocati di primo ordine, i quali nelle grandi città fanno quelle allegazioni classiche, che sono talvolta dei veri trattati speciali o monografie piene di erudizione giuridica.

In tali pessime condizioni, quei poveri disgraziati divengono, senza loro colpa, i primi oziosi del paese, i cittadini meno rispettati; d'onde continuo abbassamento morale ed intellettuale.

Ma, siccome in queste condizioni noi abbiamo il terzo dei tribunali, e siccome il personale dei tribunali, volere o non volere, è il vivaio dell'alta magistratura, lascio considerare a lei, onorevole guardasigilli, da simili vivai quale rigoglio di piante noi dobbiamo attenderci negli anni avvenire.

Una sola riserva ben ragionevole faceva l'onorevole guardasigilli quando trattò dell'accettazione o meno dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, le circoscrizioni territoriali dei

tribunali, egli disse, non si possono mutare senza riformare ad un tempo le giurisdizioni.

Ed ha ragione, perchè infatti la legge ultima per abolizione di alcune centinaia di preture, non ha potuto avere un' applicazione completamente logica? Perchè appunto non fu fatta precedere dalle modificazioni giurisdizionali.

Si abolirono trecento preture e, non prima, ma dopo qualche anno, si accrebbe la competenza dei conciliatori, e così un terzo degli affari delle preture è sparito e molte di esse che furono conservate, apparve dopo che non hanno ragione di essere.

Se la maggior competenza dei conciliatori avesse preceduto la riduzione delle preture, si sarebbero avuti tutti i coefficienti per una riduzione maggiore più razionale e più efficace.

Dico questo per appoggiare il guardasigilli che ritiene la modificazione della giurisdizione debba essere contemporanea o precedere la nuova giurisdizione territoriale. Ma quale ostacolo per questo? Non è forse possibile far nel contempo o prima la modificazione delle giurisdizioni e poi ridurre il numero dei tribunali?

Credo adunque e spero che il guardasigilli vorrà fare delle dichiarazioni alquanto più colorite intorno all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale e promettere con maggiore efficacia di parola, che il Governo non tarderà a presentare un progetto di legge per la modificazione delle giurisdizioni e degli enti territoriali giudiziari, e così sarà anche soddisfatto l'onorevole Borgnini.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Sebbene non siano state fatte proposte concrete, pure risponderò subito agli autorevoli oratori, per quanto io sia convinto che uomini sperimentati come siete voi, onorevoli senatori, - che da tanti anni vi preoccupate del grave problema dell'ordinamento giudiziario, - avrete già fatto giustizia delle obiezioni mosse al disegno di legge.

Risponderò, cominciando, all'onor. Borgnini al quale porgo anzitutto un ringraziamento per le affettuose espressioni colle quali ha voluto commendare le buone intenzioni mie.

Ma, discutendo da questo banco, io debbo dire

chiaramente ciò che ritengo essere la verità; e siccome temo che questa verità possa sembrare un po' cruda all'onor. Borgnini, così comincio dal dichiarare che nelle mie parole non v'è proprio che l'amore della tesi che sostengo, ed insieme il profondo convincimento di sostenere una tesi buona.

Di una parte del discorso dell'onor. Borgnini non posso parlare: essa fu una critica retrospettiva della elaborazione di questo progetto negli Uffici; sicchè per questa elaborazione, alla quale il Governo è estraneo, potrà rispondere l'Ufficio centrale, chiarendo il vero stato delle cose. Per quanto mi concerne, ho davanti agli occhi una relazione dell'Ufficio centrale e delle controproposte intorno alle quali il Senato sa che è intervenuto un accordo col ministro; ed io credo, e debbo credere, che queste proposte rappresentino per l'appunto il pensiero scaturito dallo studio fatto negli Uffici di questo progetto di legge.

Ma ad una seconda parte io debbo rispondere. Le parole dell'onor. Borgnini rivelano un impeto d'affetto, un sentimento di venerazione per quell'ordine al quale egli appartiene e di cui egli è altissimo ornamento, tanto che facilmente si comprende com'egli, guardando l'ordine giudiziario attraverso a se stesso, possa ritenerlo elevatissimo e degno in tutto della fiducia del paese.

Mosso da questi sentimenti, egli non ha forse fatto del progetto di legge che discutiamo nè un esame calmo, nè - mi si permetta di dirlo - un esame ragionevole; donde una critica molto superficiale, in seguito ad una prima impressione sul complesso dei progetti; tanto che le sue osservazioni sono riuscite, più che altro, semplici affermazioni, anzichè veri ragionamenti. Egli ha osservato, infatti, che trattasi di tre piccoli disegni di legge, senza sostanziale importanza; ma viceversa poi ha pure detto che questi progetti, se attuati, distruggeranno tutto l'ordinamento giudiziario. Ora a me pare che, con questo modo di argomentare, l'onorevole Borgnini sia rimasto impigliato in un circolo vizioso, ovvero sia caduto in una contraddizione. Come mai se questi tre progetti sono, a suo giudizio, così piccoli, così vaghi, così incerti, potrebbero produrre gli effetti che l'onorevole Borgnini suppone?

Il ragionamento quindi non corre, ed altra è

la verità; e tale verità il Senato la conosce, nè io ho bisogno di dirla.

Il Senato sa che il mio predecessore presentò un progetto di legge per ritoccare l'ordinamento giudiziario; il Senato sa che su questo progetto venne presentata una relazione nella quale si concluse respingendo quel progetto, con questo dilemma: Voi, si è detto al ministro, toccate troppo e troppo poco; col vostro progettino, in realtà, portate delle modificazioni sostanziali all'ordinamento giudiziario, senza che ci sia dato di vedere quali rapporti intercedano fra questi vostri progetti e l'ordinamento giudiziario esistente; il Senato sa che, come conclusione di questo ragionamento, fu votato un ordine del giorno con cui si rinviava la discussione di quel progetto e si invitava il Governo a presentare un progetto completo di ordinamento giudiziario.

Assumendo il portafoglio, ho trovato la questione in questi termini. Che cosa dovevo fare? Non potevo presentare un progetto d'ordinamento giudiziario completo e definitivo, senza prendere per punto di partenza la riforma della circoscrizione giudiziaria. Ora io credo, e certo il Senato crede con me, che in questo momento la riforma delle circoscrizioni giudiziarie non si possa utilmente portare davanti al Parlamento; e ben lo sa l'onorevole Tajani che impiegò fatiche e studi nel tentativo da lui fatto nel 1886; tentativo che non è arrivato in porto.

Ora, stante l'impossibilità dimostrata dall'esperienza di portare un progetto di ordinamento giudiziario, il quale riformasse completamente l'ordinamento delle giurisdizioni e delle competenze, io ho creduto doveroso — facendo cosa non meno utile — di predisporre dei progetti di legge i quali, ritoccando nei punti più importanti l'ordinamento vigente, preparassero una riforma più radicale per l'avvenire.

Ma perchè, dice l'onor. Borgnini, perchè tre progetti di legge separati?

È facile rispondere: perchè in questi progetti di legge vi sono delle difficoltà di grado diverso da superare. Quello della ammissione nella magistratura ne incontra molto meno, ed il Senato lo ha già dimostrato nella discussione di questi giorni. Quello del riordinamento, dei ritocchi nei gradi della magistratura, incontra maggior difficoltà, e lo dimostra la discussione che oggi se ne è cominciata in Se-

nato. Finalmente il progetto delle garanzie della magistratura presenta delle difficoltà tanto gravi che, io dico il vero, mi reputerò ben fortunato se mi riuscirà di superare tutti gli ostacoli ai quali va incontro nella discussione e che dovrà aver luogo nei due rami del Parlamento.

Ecco perchè ho creduto opportuno di formulare le mie proposte in tre progetti di legge, i quali, per quanto fossero l'espressione e lo sviluppo di un unico pensiero, potessero ottenere l'approvazione del Parlamento, anche separatamente l'uno dall'altro.

Per fare una critica severa a questo sistema, l'onorevole Borgnini avrebbe dovuto dimostrare che i tre progetti di legge non siano coordinati fra di loro, nè tampoco siano coordinati con la legge vigente.

Ma io credo che questa critica coscienziosamente non si possa muovere, perchè e da me e dall'Ufficio centrale è stato fatto tale uno studio diligente dei rapporti che esistono fra questi progetti, da permettermi di affermare che essi sono perfettamente coordinati tra loro, in maniera che il primo può essere approvato senza il secondo, il primo ed il secondo senza il terzo. Tutti poi, approvati che siano, si troverebbero coordinati con la legge vigente, o più precisamente con le altre parti della legge organica che rimarrebbero in vigore; per modo che, quando io potessi avere la fortuna di farli approvare tutti e tre, non potrei dire certo di aver dato al paese un ordinamento giudiziario conforme ai desideri del Parlamento ed ai miei voti, ma che si è fatto un grande passo nella via della riforma, ottenendo intanto quei vantaggi immediati che nelle condizioni attuali si poteva sperare di raggiungere.

In questo modo parmi di avere risposto alla sostanza dei ragionamenti esposti dall'onorevole senatore Borgnini.

Una sola cosa io debbo aggiungere.

Il senatore Borgnini ebbe parole gravi contro il progetto, quando suppose, quando affermò anzi, che il giorno in cui queste leggi andassero in vigore, sarebbe un giorno fatale per la magistratura, quando affermò che con l'applicazione di questo ordinamento si mettono in forse, si sconvolgono le sorti di tutti i magistrati.

Onorevole Borgnini, per dire cose così gravi

sarebbe stato necessario fornirne la dimostrazione!

Che cosa vi è di fatale nel progetto, quali disposizioni di questo progetto fornirebbero poteri sconfinati - come egli afferma - al ministro?

Se non avessi potuto conseguire un accordo con l'Ufficio centrale, io avrei dovuto dimostrare invece che con questi progetti di legge si toglie al potere esecutivo ogni libertà di azione nella costituzione della magistratura.

Laonde non so veramente a quali poteri, a quali arbitrî si possa aprire la via con l'approvazione di questo progetto di legge.

L'onorevole Borgnini dice che si sconvolgono le sorti della magistratura. Ma che cosa mai si sconvolge?

Non si toccano gli stipendi; si fanno delle semplici trasposizioni di gradi che non pregiudicano la posizione di alcuno.

E per vero: cosa si vuole ottenere con questo disegno di legge?

Si tende a reclutare buoni magistrati e, reclutati che siano, si cerca di garantire la loro posizione. Questo è quello che noi ci proponiamo; ed io spero che la discussione speciale dei disegni di legge, che ancora rimangono da esaminare, dimostrerà che questo scopo si può raggiungere.

Lasci dunque, l'onorevole senatore Borgnini, le critiche generiche; e ci aiuti piuttosto a migliorare le disposizioni del progetto, se crede che ne abbia bisogno.

L'onorevole senatore Santamaria ha invece fatto una critica del progetto, ed ha soprattutto cercato di dimostrare che, con questo progetto, recidendo gli alti papaveri, si abbassa il livello della magistratura.

Duolmi di non partecipare all'opinione dell'onorevole senatore Santamaria: credo anzi che ormai non vi partecipi neppure il Senato, se ha seguito l'argomentazione fatta dall'onorevole senatore, perchè quando egli ha voluto dimostrare che dal disegno di legge sarebbero derivati quei tali effetti che egli ne prevedeva, la dimostrazione, secondo me, è mancata.

Non rientriamo nella discussione generale, ma restiamo nelle questioni specifiche.

L'onorevole Santamaria disapprova la decapitazione di alcuni tribunali, i quali non sarebbero più retti da presidenti titolari, ma da vice-presidenti: o reggenti presidenti, la que-

stione del nome è questione del tutto secondaria.

Io credo che l'onorevole Santamaria non abbia considerato la questione sotto tutti i suoi vari aspetti: egli l'ha considerata esclusivamente sotto l'aspetto della diminuzione dei posti superiori, e della minore elasticità nelle promozioni per i magistrati che vedrebbero così tarpata la loro carriera.

Il ragionamento che Ella, onorevole Santamaria, ha fatto, non è neppure esatto aritmeticamente; Ella ha dimostrato che l'aritmetica può diventare un'opinione, perchè nel fare i calcoli Ella ha dimenticato che, con questo progetto di legge, si creano circa venticinque posti di vice-procuratori, si creano venti o ventidue posti di vice-presidenti d'istruzione, che costituiscono circa altri cinquanta magistrati da aggiungere ai centottantacinque vice-presidenti e vice-procuratori del Re mutando la base dei calcoli che egli ha fatto.

L'onorevole Santamaria fa poi un'altra osservazione che è contraddetta dallo stesso disegno di legge.

Egli dice: Se io debbo ragionare argomentando dal passato, debbo ritenere che questi vice-presidenti e reggenti procuratori del Re, saranno un terzo di prima categoria a L. 5000 e due terzi di seconda categoria a L. 4500.

No, questo non lo può affermare, onorevole Santamaria, perchè il progetto di legge dice un'altra cosa, dice cioè che si riformeranno le piante, mantenendo intatta la somma di spesa che è attualmente stanziata in bilancio. Il che dimostra che non è per fare economie, bensì per conseguire una ripartizione migliore di stipendi che si domanda questa facoltà. Ora, posta la facoltà di valersi di tutta la somma che attualmente è stanziata in bilancio, ben comprende l'onorevole Santamaria che le proporzioni a cui egli ha accennato potranno essere facilmente mutate.

Ma, ripeto, questa una parte soltanto della questione.

Vuol sapere l'on. Santamaria la vera genesi di queste proposte?

Eccola.

Con la legge del 1890 i procuratori del Re, i presidenti, i consiglieri d'appello, sono fusi in un unico grado diviso in tre categorie con 5000, 6000 e 7000 lire di stipendio.

Siccome, a qualunque di queste tre categorie appartenga, il magistrato può essere applicato a qualunque Corte ed a qualunque tribunale, ne segue che ci possono essere, e ci sono effettivamente, funzionari con 7000 lire, i quali stanno a presiedere il tribunale di Bobbio, di S. Casciano, od altro di quei piccoli tribunali dei quali giustamente l'onorevole senatore Taiani vorrebbe la soppressione.

Ora, è egli ammissibile che ad una così grave sperequazione di lavoro, di responsabilità, corrisponda l'uguaglianza dello stipendio? È egli ammissibile, anzi, che talora la retribuzione sia in ragione inversa dell'importanza del lavoro e del grado di responsabilità?

Vi sono dei funzionari rispettabilissimi, valorosissimi, che, giunti all'apice della carriera, preferiscono di rimanere a presiedere i piccoli tribunali; e quando si propone loro una promozione in Corte di cassazione rispondono: non ci conviene perchè il maggiore stipendio non compenserebbe il maggior lavoro: e siccome trattasi, ripeto, di funzionari rispettabilissimi e valorosi, non si ha neppure il diritto od il pretesto di obbligarli ad accettare la promozione.

Sicchè si giunge a questo risultato pratico, che stipendio e posto finiscono per essere fatti pel magistrato; mentre invece noi dobbiamo cercare che il funzionario sia fatto per il posto e non il posto per il magistrato.

Ma vi è una seconda ragione; ed è questa: per potere portare negli alti gradi della magistratura funzionari veramente distinti, è necessario che si possa, con tutte le garanzie che noi stabiliamo in uno dei progetti di legge, operare una selezione continua dei funzionari. Ora, l'aver fuso in un sol grado, presidenti, procuratori del Re, sostituti procuratori generali e consiglieri d'appello, una falange cioè di 500 o 600 funzionari, senza possibilità di selezione — perchè da cinquemila lire si arriva al massimo di settemila lire oltre i sessenni per solo effetto del tempo — trae a questa conseguenza, che si arriva dopo molti anni ai gradi più elevati della magistratura, senza alcun incentivo a farsi onore, a prepararsi per affrettare la promozione ai gradi superiori.

Ora questa necessità di una continua selezione, anche negli alti gradi, è evidente; ed io ringrazio l'Ufficio centrale di averla apprezzata e di averla accolta.

Ma vi è poi ancora un'altra ragione, che l'onor. Santamaria ha bensì cercato di confutare, ma che è verissima, come già ha dimostrato, con molta autorità e con forte eloquenza, l'onor. Tajani.

È egli possibile, infatti, di non vedere, di non rilevare la disparità enorme d'importanza fra i diversi tribunali e le diverse Corti?

E come si può allora spiegare, come si può giustificare la retribuzione con lo stesso stipendio — magari col massimo dello stipendio del grado — di un magistrato chiamato ad esercitare il suo ufficio in una di quelle residenze nelle quali non avrà altro dispiacere che quello di non avere lavoro, e di non potersi fare onore per aprirsi la via ai gradi superiori?

L'onor. Santamaria obietta: ma anche in un tribunale piccolo, ci possono essere delle cause di grandissima importanza. Ed è vero; ma io replico all'onor. Santamaria, che questo argomento prova troppo.

L'importanza della causa non sta nel valore economico assoluto; appunto perchè, sotto certi rispetti, valgono più le mille lire del povero campagnuolo, il quale deve disputare davanti la pretura, che non i milioni del ricco signore che fa giudicare la sua lite dal tribunale.

Il valore economico è adunque relativo; sicchè la vera importanza della causa sta nella gravità della tesi giuridica. (*Bene*).

Ora l'onor. Santamaria, da esperto magistrato e giureconsulto quale è, m'insegna che le questioni giuridiche possono essere altrettanto gravi davanti al pretore, quanto davanti alla Corte d'appello; appunto perchè la gravità della questione giuridica non dipende nè dall'ampiezza della circoscrizione giudiziaria, nè dal valore economico della causa, ma dipende da quello che la questione è in se stessa. Per cui, ripeto, il ragionamento suo, onorevole Santamaria, invece di giovare, nuoce alla sua tesi, perchè prova troppo.

Rispondendo all'onor. Santamaria mi sono limitato a parlare dei tribunali per esemplificazione. Parecchie delle cose che ho detto potrei estenderle alle Corti. Dovrei però aggiungere una cosa di più, e cioè che l'onorevole Santamaria non ha tenuto conto di ciò che, se da un lato si diminuiscono otto posti di primo presidente, da un altro lato si aggiungono però otto o dieci posti di avvocato gene-

rale. È una piccola trasposizione, la quale certamente attenua, se non altro, quel danno che, a parere del senatore Santamaria, potrebbe derivare alla carriera della magistratura superiore.

Questa osservazione però mi richiama a farne un'altra.

Io non so se il vantaggio vero, l'ordinamento buono, efficace della magistratura, debba consistere nel conservare o creare gran numero di posti nei gradi supremi.

A me pare, invece, che per il vero, buono ed efficace ordinamento di una carriera debbano migliorarsi, debbano rafforzarsi segnatamente i posti medi, perchè è nei posti medi che si sostiene tutto il pondo del lavoro.

D'altronde, onorevole senatore Santamaria, non creiamo troppi papaveri. Ricordiamoci che quando si vogliono molte rose da un solo cespo, le rose riescono piccole; mentre, quando ci si contenta di averne poche, le rose riescono molto più odorose e molto più rigogliose. Noi dobbiamo adunque chiedere alla magistratura che fornisca le forze vere e vitali per i Consiglieri delle Corti d'appello e delle Corti di cassazione; giacchè le posizioni superiori costituiscono cariche quasi eccezionali e fuori d'ordine, le quali, potrebbe dirsi, non entrano nella carriera.

Questo, che io ho risposto all'onor. Santamaria, vale per rispondere in gran parte alle osservazioni dell'onor. Nunziante. Anch'egli crede che questa decapitazione dei tribunali riuscirà fatale per l'amministrazione della giustizia; anch'egli dice che si abbasserà il livello dell'autorità della magistratura, e per venire a questa conclusione egli suppone che si dovranno mandare a presiedere come vice-presidenti nei piccoli tribunali i vice-presidenti meno anziani.

Ora questa è una supposizione la quale non ha nessuna base nel disegno di legge. La legge lascerà facoltà di mandare i vice-presidenti a presiedere una sezione di tribunale o reggere un tribunale piccolo, secondo l'importanza del tribunale, secondo la qualità del funzionario, secondo la sua attitudine.

Laonde, ripeto, non parmi che la supposizione dell'onor. Nunziante abbia fondamento nel disegno di legge.

L'onor. Nunziante parlò inoltre più special-

mente della Corte di cassazione. Egli asserì che, con questa legge, si risolve obliquamente una questione grave, la quale si era voluta riservare; quella cioè della posizione gerarchica che hanno le Cassazioni regionali.

Per quanto si tocchi con ciò un argomento assai delicato, io credo di poter dire aperto il mio pensiero.

No, onor. Nunziante, non è oggi che si risolve questa questione; essa fu risolta invero colla legge del 1888; quando, concentrata a Roma tutta la giurisdizione in materia penale, si sono attribuite alla Cassazione centrale tutte le cause a sezioni riunite, tutte le cause in materia giurisdizionale. Quel giorno la Cassazione di Roma è diventata la Corte di Cassazione del Regno e le Cassazioni regionali sono rimaste col nome di Cassazione, coll'autorità di Cassazione, ma con una giurisdizione molto più ristretta.

Che cosa si fa con la legge in esame?

Il ministro era molto più modesto, molto più mite nelle sue proposte. Il ministro proponeva che si desse *facoltà* di porre alla testa di queste Corti, in missione di primi presidenti, dei primi presidenti di Corte d'appello.

L'Ufficio centrale ha preso, come suol dirsi, il toro per le corna, ed ha stabilito: I primi presidenti delle Corti di cassazione regionali avranno il grado di primo presidente di Corte di appello.

Io ho accettato la proposta dell'Ufficio centrale perchè risponde alla realtà delle cose; e perchè, in sostanza, non fa altro che estendere alle Corti di Cassazione regionali il concetto che si applica per i tribunali e per le Corti di appello di minore importanza.

Quindi l'Ufficio centrale non ha risolto nessuna questione sostanziale: esso non ha fatto altro che dare il suo vero nome ad uno stato di cose che giuridicamente esiste da otto o nove anni; sicchè parmi che l'osservazione dell'onorevole Nunziante manchi di fondamento.

Anche qui però si potrebbe obiettare: Voi, ad ogni modo, togliete otto posti superiori alla magistratura.

Senonchè, se noi vogliamo veramente - come tutti vogliamo - che la Magistratura suprema sia degna del suo grado eminente per dottrina, per carattere, per autorità; se noi la vogliamo circondata dalla massima fiducia, dobbiamo

darle quell'ordinamento gerarchico che veramente le spetta. E quindi, limitando il numero degli altissimi funzionari, otterremo questo risultato, che i pochissimi prescelti, saranno certamente più autorevoli che, se invece di due soli, dovessero essere in dieci.

Ed ora non mi rimane che rispondere all'onorevole Tajani.

Coll'onorevole Tajani siamo d'accordo. Egli sa che io, nel 1887, ho fatto una relazione ad un suo progetto, nella quale si accettava il riordinamento sulle circoscrizioni; così che non ho bisogno di ripetere che considero la riforma delle circoscrizioni come un ideale, a cui si deve tendere concordi con tutte le nostre forze. Ma, onorevole Tajani, diciamo la verità; se anche proponendo le riforme modeste, come quelle che io ho presentato, provochiamo i fulmini dall'amico Borgnini, il quale ci dice che noi distruggiamo tutto *ab imis fundamentis*, chi sa quale tempesta provocheremmo se proponessimo di toccare le giurisdizioni! Sarebbe addirittura il finimondo!

Se quindi vogliamo essere pratici, bisogna pure che ci contentiamo di questo progetto, il quale ha un vantaggio, ed è quello di preparare appunto la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, mercè la classificazione dei tribunali e delle Corti. Se anche l'onorevole Tajani ne è convinto, come spero, egli certo non vorrà negare il suo voto autorevole, il suo efficace appoggio a questi progetti di legge, i quali sono diretti ad ottenere, a preparare appunto quella riforma che sta ne' suoi desideri.

Certo io, forse per abitudine e per temperamento, cammino con prudenza, nè tento passi da gigante, che forse le povere mie forze non mi permetterebbero. Forse non ho l'energia di volontà dell'onorevole Tajani; ma credo che

se ella m'aiuterà, potremo utilmente unire le nostre forze per ottenere i risultati a cui ella mira.

E con ciò ho finito.

Spero che il Senato vorrà entrare nella discussione degli articoli di questi progetti, i quali permetta l'onorevole Borgnini che io affermi il contrario di quanto egli ha detto - sono destinati a migliorare la magistratura. Essi mirano a riordinare, con criteri più razionali, i gradi della magistratura; mirano a dare alla magistratura (nel terzo progetto) il sentimento del proprio decoro e della propria autorità, assicurando ai magistrati i mezzi per difendere la propria posizione.

A questo intendono questi progetti; e voi, onorevoli Senatori, approvandoli cironderete di nuova autorità, di nuovo lustro l'amministrazione della giustizia. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Ricordo ai signori senatori che domani gli Uffici si riuniranno alle ore 14, ed alle ore 15 vi sarà seduta pubblica.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla enumerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge « Ammissione alla magistratura ».

Votanti.	106
Favorevoli	79
Contrari.	27

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).